

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 27/05/2021

### FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto e l'altro con delegazione di pagamento, entrambi anticipatamente estinti, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede, in via principale:

- in relazione al contratto n. \*\*\*\*813, stipulato il 14/12/15 ed estinto previa emissione di conteggio estintivo del 26/02/20, il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma di € 546,73 a titolo di commissioni non maturate e di € 134,90 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- in relazione al contratto n. \*\*\*\*226, stipulato il 08/04/16 ed estinto previa emissione di conteggio estintivo del 27/05/20, il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma di € 557,09 a titolo di commissioni non maturate.

In subordine:

- ferma l'applicazione del criterio *pro rata temporis* agli oneri *recurring* e ai premi assicurativi, l'applicazione del criterio della curva degli interessi agli oneri ritenuti *up front*.

In ogni caso:

- gli interessi legali dal reclamo e le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario non ha presentato controdeduzioni.

In sede di riscontro al reclamo, sosteneva la trasparenza delle previsioni contrattuali e la natura *up front* delle "spese di istruttoria e di vendita", remunerative di attività



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

propedeutiche al perfezionamento del contratto. Rilevava, inoltre, l'inapplicabilità della sentenza *Lexitor* nel contenzioso banca – cliente.

In merito alla richiesta di rimborso delle commissioni di estinzione per il finanziamento n. \*\*\*\*813, rilevava l'obbligo del cliente, ai sensi dell'art. 12 del contratto, di corrispondere all'intermediario un equo indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Nel caso di specie, il Collegio accerta, con riferimento a entrambi i contratti, la natura *up front* delle spese di istruttoria e vendita, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

In relazione al contratto n. \*\*\*813, il ricorrente ha chiesto, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata, senza tuttavia specificare le ragioni a supporto della domanda. In sede di reclamo, aveva affermato che *“l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”*, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Al riguardo, l’orientamento di questo Arbitro è nel senso che *“la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20).

Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all’onere della prova a suo carico.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base dei seguenti prospetti, che tengono conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:



## contratto n. \*\*\*813

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	7,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,40%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	s. istruttoria e vendita (up front)	€ 911,22	€ 546,73 <input type="radio"/>	€ 359,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 359,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
							€ 0
tot rimborsi ancora dovuti						€ 359	
interessi legali						si	▼

## Contratto n. \*\*\*226

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	7,40%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,57%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	s. istruttoria e vendita (up front)	€ 891,35	€ 534,81 <input type="radio"/>	€ 352,70 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 352,70
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
							€ 0
tot rimborsi ancora dovuti						€ 353	
interessi legali						si	▼

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale del ricorso.

## P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 712,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS